

<b>Titolo</b>	<b>Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008;</li> <li>- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.</li> </ul>
<b>Sigla</b>	<b>RT-29</b>
<b>Revisione</b>	<b>01</b>
<b>Data</b>	<b>2012-09-11</b>

<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Autorizzazione all'emissione</b>	<b>Entrata in vigore</b>
<b>Il Direttore di Dipartimento</b>	<b>Il Consiglio Direttivo</b>	<b>Il Presidente</b>	<b>2012-09-21</b>

## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3. DEFINIZIONI.....	4
4. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	4
5. PERSONALE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	6
6. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE .....	6
7. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI.....	6
8. DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE.....	6
9. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE .....	6
10. VALUTAZIONE .....	7
11. RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE .....	7
12. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE .....	7
13. SORVEGLIANZA .....	7
14. USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITÀ.....	8
15. RECLAMI AI FORNITORI .....	8

## INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto l'intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure intese ad ottimizzare l'attività di Accreditamento degli Organismi di Certificazione delle organizzazioni di cui ai Regolamenti di esecuzione del Regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 e relativi documenti applicabili.

Per semplicità di consultazione, il presente documento è strutturato, in linea di principio, secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN 45011:1999 e fornisce precisazioni, commenti ed integrazioni, ove applicabili, in ordine ai requisiti della norma stessa, definendo un contesto di riferimento a cui gli Organismi di Certificazione si devono conformare per conseguire e mantenere l'accreditamento ACCREDIA, relativamente all'emissione delle specifiche certificazioni in esame.

In caso di contrasto tra i requisiti dei vari documenti applicabili, valgono le seguenti priorità:

- Regolamento (CE) n. 842/2006, Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato DPR)
- Presente RT;
- UNI CEI EN 45011:1999;
- Regolamenti Generali ACCREDIA RG e Guide applicative.

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente documento è quello dell'Accreditamento degli Organismi che operano le Certificazioni delle imprese che svolgono:

- l'installazione, la manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; *il Regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;*
- l'installazione, la manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008; *il Regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.*

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Regolamenti comunitari e leggi

- Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) n. 303/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

- Regolamento (CE) n. 304/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

## 2.2 Norme e regolamenti tecnici per l'accreditamento

- UNI CEI EN 45011:1999 "Requisiti generali relativi agli Organismi che gestiscono Sistemi di Certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65) (di seguito denominata EN 45011)";
- IAF GD5:2006 "Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996";
- ISO/IEC 17000:2004 "Valutazione della conformità — Vocabolario e principi generali";
- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione", nella revisione vigente;
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", nella revisione vigente.

## 3. DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni riportate nell'Art. 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006, negli Articoli 3 dei Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008, e nell'Art. 2 del DPR.

## 4. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

### 4.1 Disposizioni generali

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate nei paragrafi seguenti.

L'Organismo di certificazione, di seguito OdC, deve avviare, promuovere, mantenere e gestire un sistema di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 45011.

L'OdC deve essere indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti e deve garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008.

L'OdC ha il compito di rilasciare i certificati alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dal campo d'applicazione delineato in precedenza.

L'OdC istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati, secondo un Regolamento che disciplina i rapporti con le imprese, da sottoporre a valutazione da parte di ACCREDIA e comunque in accordo alla norma UNI CEI EN 45011, al Regolamento RG-01 e al presente RT.

### 4.2 Organizzazione

Si applica il requisito di norma.

### 4.3 Operatività

Si applica il requisito di norma.

#### **4.4 Subappalto**

Si applica il requisito di norma.

#### **4.5 Sistema qualità**

Si applica il requisito di norma.

#### **4.6 Condizioni e procedure per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione**

Si applica il requisito di norma.

#### **4.7 Verifiche ispettive interne e riesami da parte della direzione**

Si applica il requisito di norma.

#### **4.8 Documentazione**

Si applica il requisito di norma, con le seguenti precisazioni.

Unitamente alle informazioni sullo specifico schema di certificazione, l'OdC dovrà fornire alle imprese dettagli sulla predisposizione del Piano della qualità (PdQ) di cui al DPR relativamente al servizio che intendono sottoporre a certificazione.

L'OdC deve fornire informazioni dettagliate del processo di certificazione e relative tariffe.

Il tariffario dovrà riportare separatamente i costi connessi, ove applicabile, a:

- presentazione della domanda di certificazione;
- esame della documentazione;
- verifiche ispettive indicando separatamente quelli relativi a: valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame;
- rilascio della certificazione;
- spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Detto Tariffario dovrà essere trasmesso dall'OdC, unitamente al certificato di accreditamento, al MATTM, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DPR.

Eventuali successive modifiche del Tariffario dovranno essere preventivamente sottoposte al MATTM.

#### **4.9 Registrazioni**

Si applica il requisito di norma, con le seguenti specificazioni.

L'organismo di certificazione deve mantenere un registro che consente di verificare la posizione delle imprese certificate. Il registro deve essere conservato almeno per 5 anni.

Gli OdC dovranno trasmettere al MATTM ed in copia ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle attività da loro svolte.

#### **4.10 Riservatezza**

Si applica il requisito di norma

## **5. PERSONALE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE**

### **5.1 Generalità**

Si applica il requisito di norma

### **5.2 Criteri di qualifica**

Si applica il requisito di norma, con le seguenti precisazioni.

Gli auditor dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza approfondita della legislazione europea e di quella nazionale inerente la regolamentazione dei processi di controllo delle perdite, recupero, installazione e manutenzione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- b) conoscenze approfondite dei processi inerenti il settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a).

## **6. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE**

Si applica il requisito di norma

## **7. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI**

Si applica il requisito di norma

## **8. DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

### **8.1 Informazioni sulle procedure**

Si applica il requisito di norma.

### **8.2 Domanda**

Si applica il requisito di norma.

La domanda di certificazione dovrà contenere anche il numero e il nominativo delle persone impiegate e il fatturato annuo delle attività oggetto del presente RT.

## **9. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

L'OdC oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità delle imprese, deve verificare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'impresa deve impiegare personale certificato, ai sensi dell'Art. 9 comma 1 del DPR, per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto. A tal fine l'impresa dovrà indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale;
- b) l'impresa deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Con riferimento al punto a), l'OdC deve garantire tale conformità tramite il calcolo del rapporto tra il fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell'impresa degli ultimi 3 anni, ove applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore.

Ogni 200.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata.

## **10. VALUTAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

## **11. RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

## **12. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate nei paragrafi seguenti.

**12.1** La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'OdC in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

Inoltre il Membro dell'Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.

**12.2** L'OdC deve fornire un certificato all'impresa che ha superato positivamente l'iter di certificazione e che è iscritta al Registro di cui al D.P.R. Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

**12.3** Il certificato dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato;
- b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
- c) data di rilascio, di scadenza e firma del rappresentante legale che rilascia il certificato.

## **13. SORVEGLIANZA**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni di seguito indicate.

La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, l'OdC dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l'impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate in OdC. Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, l'esito delle verifiche ispettive (mantenimento o meno della certificazione).

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. Al termine degli accertamenti l'OdC deve deliberare il rilascio della nuova certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato, l'OdC deve inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto la nuova certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

L'OdC deve richiedere all'impresa di essere informato circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

## **14. USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITÀ**

Ogni OdC deve prevedere regole per la concessione del proprio Logo/Marchio di certificazione alle imprese certificate. Le regole devono rispettare i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull'uso del marchio di ACCREDIA (rif. RG-09).

Gli usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc... devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.

L'OdC deve sospendere e/o revocare la certificazione all'impresa al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'impresa all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;
- f) formale richiesta da parte dell'impresa certificata.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli Stessi Organismi di certificazione nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito ACCREDIA, in quanto Organismo di accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012.

## **15. RECLAMI AI FORNITORI**

Si applica il requisito di norma.